REGIONE PIEMONTE

Direzione AGRICOLTURA

Settore Colture agrarie

DETERMINAZIONE NUMERO: 805 DEL: 23 SET. 2014

Codice Direzione: DB1100 Codice Settore: DB1118

Legislatura: 10 Anno: 2014

Oggetto

Definizione dei vincoli di destinazione dei prodotti esclusi dalla D.O.C.G. Brachetto d'Acqui e D.O.C. Piemonte Brachetto per la vendemmia 2014.

Il Decreto Legislativo n. 61/2010, recante la tutela delle D.O. dei vini, all'art 10 comma 1, lettera d), recita che le Regioni possono definire con proprio provvedimento condizioni di resa diverse da quelle stabilite nello stesso paragrafo, e, consente che un esubero di produzione fino al 20% della resa massima stabilita dal disciplinare, possa essere destinato alla produzione di vini, vini D.O.C. o I.G.T. a partire da un vino D.O.C.G. e di vini o vini I.G.T. a partire da un vino D.O.C..

Il Consorzio Tutela vini d'Acqui e il Consorzio Tutela Vini d'Asti e Monferrato, con nota congiunta prot. n. 39/2014 del 9 settembre 2014, (ns. prot. n 15182/DB11.18 dell'11/09/2014), ai sensi dell'articolo sopra richiamato, hanno richiesto che, per la vendemmia 2014, le uve Brachetto e i mosti eccedenti la resa definita nella Determinazione Dirigenziale 738 del 08/09/2014, possano essere destinati, senza priorità predeterminate, alle produzioni di seguito elencate:

- succhi d'uva
- mosto o mosto muto o mosto parzialmente fermentato rosso o bianco
- mosto o mosto muto o mosto parzialmente fermentato aromatico rosso o bianco
- vino
- distillati

Hanno richiesto inoltre, sempre ai sensi dell'articolo succitato, che:

- non sia consentito il passaggio del mosto parzialmente fermentato destinato a D.O.C.G. Brachetto d'Acqui tipologia tappo raso alla tipologia spumante, ma sia consentito invece il passaggio dalla tipologia spumante a quella tappo raso (fermo restando la resa di 30 q/ha prevista per la tipologia spumante);
- non sia consentito il passaggio del mosto parzialmente fermentato destinato a D.O.C. Piemonte Brachetto tipologia tappo raso alla tipologia spumante, ma sia consentito invece il passaggio dalla tipologia spumante a quella tappo raso (fermo restando la resa di 36 q/ha prevista per la tipologia spumante).

E' stato richiesto, in data 15/09/2014, alle Organizzazioni Professionali Agricole di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta sopraccitata.

Preso atto che:
- Coldiretti Piemonte, con comunicazione del 16/09/2014, ha espresso parere favorevole;
- Cia Piemonte e Confagricoltura Piemonte, non hanno espresso parere, pertanto, come comunicato alle stesse in data 19/09/2014, tale silenzio viene considerato quale assenso.

Dato atto che tutta la documentazione sopra richiamata è conservata agli atti del Settore Colture Agrarie.

Valutata la richiesta avanzata dei Consorzi ai sensi degli articoli sopraccitati ed alla luce dei pareri favorevoli delle Organizzazioni Professionali Agricole.

Per quanto sopra esposto,

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto L'articolo 17 della L.R. n. 23/2008,

D E T E R M I N A

per la vendemmia 2014:

1) di stabilire, ai sensi dell'art 10 comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo n. 61/2010, recante la tutela delle D.O. dei vini, che, le uve Brachetto e i mosti eccedenti la resa definita nella Determinazione Dirigenziale 738 del 08/09/2014, possano essere destinati, senza priorità predeterminate, alle produzioni di seguito elencate:
- succhi d'uva
- mosto o mosto muto o mosto parzialmente fermentato rosso o bianco
- mosto o mosto muto o mosto parzialmente fermentato aromatico rosso o bianco
- vino
- distillati

2) di stabilire che:
- non sia consentito il passaggio del mosto parzialmente fermentato destinato a D.O.C.G. Brachetto d'Acqui tipologia tappo raso alla tipologia spumante, ma sia consentito invece il passaggio dalla tipologia spumante a quella tappo raso (fermo restando la resa di 30 q/ha prevista per la tipologia spumante);
- non sia consentito il passaggio del mosto parzialmente fermentato destinato a D.O.C. Piemonte Brachetto tipologia tappo raso alla tipologia spumante, ma sia consentito invece il passaggio dalla tipologia spumante a quella tappo raso (fermo restando la resa di 36 q/ha prevista per la tipologia spumante).

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R 22/2010.

L'Estensore
Eugenio Vittone

Il Responsabile del Settore
dott. Gualtiero FREIBURGER

Il visto del Direttore Regionale è agli atti della Direzione.

ID: VIDEBRAC 3526-637-44544